



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 16 DEL 22/03/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ADEGUAMENTO

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 18.05 nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 15 MARZO - PROT. N. 10232 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Pres.		Pres.
1 ANDOLFI LORENZO	S	16 LUPERINI DARIO	S
2 BALATRESI MARCO	S	17 LUVISOTTI VIRGILIO	N
3 BARONCINI CLAUDIO	S	18 MAINI RICCARDO	S
4 BELLAGAMBA MARIA-CRISTINA	S	19 MANNOCCI GIACOMO	N
5 BENOTTO GABRIELE	S	20 MARTINELLI ALESSANDRA	N
6 BOLELLI CLAUDIO	S	21 MAZZARRI ELISABETTA	S
7 CARIONI MARCO	S	22 MONTANELLI GIOVANNI	S
8 CIACCHINI VALERIO	S	23 NICOSIA GIUSTO	S
9 CINI RICCARDO	N	24 PAOLICCHI ROBERTA	S
10 COLTELLI MARIA BEATRICE	S	25 PAOLINI MATTEO	S
11 CUBEDDU ALBERTO	S	26 SALVADORI PIERO	S
12 DI MAIO SERGIO	S	27 STAMPACCHIA GIULIA	N
13 GIARDINA MARCO	N	28 TIZZANINI GIUSEPPE	S
14 LENZONI MARIO	S	29 VANNI MAURO	S
15 LORENZI CARLO	N	30 VANNUCCHI ANGIOLO	S
		31 PANATTONI PAOLO	N

Presiede il Sig. DI MAIO SERGIO

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale BARBIERI DR. ANTONINO, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 23 Membri su N. 31 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

LUPERINI DARIO, TIZZANINI GIUSEPPE, VANNI MAURO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

SBRANA JURI
DINI FORTUNATA
MARTINELLI FABIANO

MELE VERONICA
PANNILUNGHI ENZO
VERDIANELLI FRANCESCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'oggetto sopra indicato.

Conclusasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce l'attribuzione ai Comuni della potestà regolamentare in materia di entrate proprie;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con Delibera Consiliare n. 95 del 06.10.1995;

Ravvisata la necessità di aggiornare il contenuto di alcuni articoli del suddetto Regolamento in considerazione delle nuove disposizioni legislative intervenute in materia di tributi locali;

Visti in particolare gli articoli:

- 1,
- 2,
- 3,
- 4,
- 5,
- 17,
- 18,
- 23,
- 24,
- 36, comma 14,
- 37, comma 1,
- 40,
- 41,
- 42,
- 47,

Ritenuto altresì:

aggiungere:

- l'articolo 18 bis in materia di "Maggiorazione stagionale",
- l'articolo 42 bis in materia di "Diritto di interpello del contribuente",

sostituire:

- l'articolo 45,
- l'articolo 46,

sempre al vigente Regolamento delle Entrate;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare il contenuto del vigente Regolamento per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, come riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Rilevato che con l'articolo 29, comma 16 quater del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Aggiornamento con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2012

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 1</p> <p>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.</p> <p>2. Stabilisce le modalità' per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.</p>	<p>Art. 1</p> <p>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.</p> <p>2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità; • per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni; <p>per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.</p>
<p>Art. 2</p> <p>AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:</p> <p>a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;</p> <p>b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;</p> <p>c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;</p> <p>d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;</p> <p>e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;</p> <p>f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;</p> <p>g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.</p>	<p>Art. 2</p> <p>AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:</p> <p>a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;</p> <p>b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>d) dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>e) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;</p> <p>f) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 3</p> <p>GESTIONE DEL SERVIZIO</p> <p>1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, può essere effettuata dal Comune in economia diretta, affidata ad Azienda Speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 delle</p>	<p>Art. 3</p> <p>GESTIONE DEL SERVIZIO</p> <p>1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:</p> <p>a) in forma diretta;</p>

<p>legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero in concessione ai soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507.</p> <p>2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale.</p> <p>3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507.</p>	<p>b) in concessione ad apposita azienda speciale; c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.</p> <p>2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.</p> <p>3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.</p>
<p>Art. 4</p> <p>FUNZIONARIO RESPONSABILE</p> <p>1. Il Sindaco, nel caso di gestione diretta, nomina un Funzionario comunale responsabile del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.</p> <p>2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze-Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.</p>	<p>Art. 4</p> <p>FUNZIONARIO RESPONSABILE</p> <p>1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.</p> <p>2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 5</p> <p>GESTIONE IN CONCESSIONE PARTICOLARITA'</p> <p>1. Nel caso di gestione in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti. Le attribuzioni di cui all'articolo 4 spettano al concessionario.</p> <p>2. Gli uffici comunali ognuno per gli aspetti di propria competenza, eseguono i controlli e gli accertamenti necessari a verificare la correttezza della gestione</p>	<p>Art. 5</p> <p>GESTIONE IN CONCESSIONE PARTICOLARITA'</p> <p>1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.</p> <p>2. Gli uffici comunali ognuno per gli aspetti di propria competenza, eseguono i controlli e gli accertamenti necessari a verificare la correttezza della gestione.</p>
<p>Art. 17</p> <p>CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE</p>	<p>Art. 17</p> <p>CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE</p>

<p>1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1993, penultimo precedente a quello 1995, in corso al momento di adozione del presente regolamento, da n. 28.352 abitanti, il Comune e' classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 607, nella classe IV.</p> <p>2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.</p>	<p>1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di San Giuliano Terme ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla III classe.</p>
--	---

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 18</p> <p>LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE</p> <p>1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.</p> <p>2. Copia autentica della deliberazione di approvazione dalle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.</p> <p>3. Per la prima applicazione del D.Lgs 15 novembre 1993 n.. 607, le tariffe sono state. adottate con deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 22 febbraio 1994.</p>	<p>Art. 18</p> <p>LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE</p> <p>1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.</p> <p>2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>Art. 18 Bis</p> <p>MAGGIORAZIONE STAGIONALE – CATEGORIA LOCALITA'</p> <p>1. In relazione ai flussi turistici riscontrabili per circostanze di particolare significato, a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale, è applicata la maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità di cui all'art. 12, comma 2 e dell'art. 14, commi 2, 3,4,5 e dell'art. 15, nonché delle tariffe per il diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19, limitatamente a quelle di carattere commerciale, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>

	<p>2. Tale maggiorazione è applicata alle operazioni effettuate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre.</p> <p>3. In applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il territorio comunale di San Giuliano Terme è suddiviso in due categorie: ordinaria e speciale.</p> <p>4. Le parti di territorio comprese nella categoria speciale, nella percentuale di cui al secondo comma del citato articolo 4, sono specificate dall'Organo competente su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il concessionario del servizio affissioni e pubblicità se il servizio viene gestito in tale forma.</p> <p>5. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, nella categoria speciale è applicata una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.</p>
--	---

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 23</p> <p>RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO</p> <p>1. Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.</p> <p>2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.</p> <p>3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate: - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico; - il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4; - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;</p> <p>4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal Funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.</p>	<p>Art. 23</p> <p>RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO</p> <p>1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.</p> <p>2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 24</p> <p>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO</p> <p>1. Il pagamento dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.</p> <p>2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.</p> <p>3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.</p> <p>4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento delle richieste del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale e' allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.</p> <p>5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1983, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza</p>	<p>Art. 24</p> <p>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO</p> <p>1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.</p> <p>3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati</p> <p>4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 oppure con le modalità stabilite dal regio decreto n. 639/1910. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</p> <p>5. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.</p>

<p>del periodo di sospensione.</p> <p>6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.</p> <p>7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera. Ove dovuto, il rimborso viene disposto nel termine di 90 giorni dalla richiesta.</p>	
--	--

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
------------------	------------------

<p>Art. 36</p> <p>CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO</p> <p>..... omissis</p> <p>14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.</p> <p>..... omissis</p>	<p>Art. 36</p> <p>CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO</p> <p>..... omissis</p> <p>14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per commissione.</p> <p>..... omissis</p> <p>17. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.</p> <p>18. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.</p>
---	---

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
------------------	------------------

<p>Art. 37</p> <p>TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA</p> <p>1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al</p>	<p>Art. 37</p> <p>TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA</p> <p>1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al</p>
---	---

<p>Comune che provvede alla loro effettuazione in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.</p> <p>..... omissis</p>	<p>Comune che provvede alla loro effettuazione in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.</p> <p>..... omissis</p>
--	--

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 40</p> <p>SANZIONI TRIBUTARIE</p> <p>1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.</p> <p>2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.</p> <p>3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.</p>	<p>Art. 40</p> <p>SANZIONI TRIBUTARIE</p> <p>Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 41</p> <p>INTERESSI</p> <p>1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini</p>	<p>Art. 41</p> <p>INTERESSI</p> <p>1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini</p>

<p>ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.</p> <p>2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune e' tenuto al rimborso, gli. interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma</p>	<p>ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi legali nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p>2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi legali nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.</p> <p>3. Non sono richiesti interessi legali al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.</p>
--	---

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
------------------	------------------

<p>Art. 42</p> <p>SANZIONI AMMINISTRATIVE</p> <p>1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate. Nel caso di affidamento in concessione, tali obblighi spettano anche al Concessionario.</p> <p>2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1931, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.</p> <p>3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 607 o di quelle stabilite nelle autorizzazioni alla installazione degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro i termini di cui alla legge 689/81.</p> <p>4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con ordinanza a provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio,</p>	<p>Art. 42</p> <p>SANZIONI AMMINISTRATIVE</p> <p>1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento. Nel caso di affidamento in concessione, tali obblighi spettano anche al Concessionario.</p> <p>2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1931, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.</p> <p>3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 607 o di quelle stabilite nelle autorizzazioni alla installazione degli impianti si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1.032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro i termini di cui alla legge 689/81.</p> <p>4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.</p> <p>5. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con</p>
--	--

addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo dal credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui i precedenti articoli 40 e 41.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi.

7. I proventi, delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

ordinanza a provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo dal credito con le modalità stabilite dalla legge e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo o quarto comma del presente articolo il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui i precedenti articoli 40 e 41.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi.

7. I proventi, delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
-------------------------	-------------------------

	<p>Art. 42 bis</p> <p>DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE</p> <p>1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune o in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.</p> <p>2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine sopra citato (120 giorni), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.</p> <p>3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine sopra citato di 120 giorni.</p> <p>4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il comune o, in caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio, può rispondere collettivamente, adoperando il mezzo più idoneo per ottenere una contestuale conoscenza del quesito proposto.</p>
--	---

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
-------------------------	-------------------------

<p>Art. 45</p> <p>ACCERTAMENTI E RETTIFICHE D'UFFICIO DI CUI AL D.P.R. 639/1972</p> <p>1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti per il periodo di vigenza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.</p>	<p>Art. 45</p> <p>ACCERTAMENTI E RETTIFICHE D'UFFICIO DI CUI AL D.P.R. 639/1972</p> <p>..... Sostituito con</p> <p>Art. 45</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI – NORME ABROGATE</p> <p>1. Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752, 3° comma del codice civile.</p> <p>2. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai regolamenti comunali vigenti.</p> <p>3. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono abrogate le norme regolamentari con esso contrastanti.</p>
<p>Art. 46</p> <p>PUBBLICITA' ANNUALE INIZIATA NEL 1993</p> <p>1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.</p>	<p>Art. 46</p> <p>PUBBLICITA' ANNUALE INIZIATA NL 1993</p> <p>..... Sostituito con</p> <p>Art. 46</p> <p>RINVIO DINAMICO</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.</p> <p>2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
-------------------------	-------------------------

<p>Art. 47</p> <p>ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.</p> <p>2. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio</p>	<p>Art. 47</p> <p>ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.</p> <p>2. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge della relativa deliberazione.</p>
---	--

1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge della relativa deliberazione.

3. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
- dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle soprarichiamate.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to DI MAIO SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARBIERI DR. ANTONINO